

INNOVAZIONE

TRANSIZIONE 4.0 PROROGATO FINO AL 2025 IL CREDITO D'IMPOSTA PER I DA INTERCONNESSI



LE AGEVOLAZIONI FISCALI SUI DISTRIBUTORI AUTOMATICI INTERCONNESSI HANNO OTTENUTO UN'ALTRA IMPORTANTE E LUNGA PROROGA. PERMESSI DALLA NORMATIVA VIGENTE A PARTIRE DAL 23 MAGGIO 2018, A SEGUITO DELLA FAMOSA CIRCOLARE DEL MISE CHE AMMETTEVA LE VENDING MACHINE TRA I BENI COMPRESI NEL ORMAI FAMOSO "ALLEGATO A", NON SI SONO MAI INTERROTTE. LA CONFERMA CHE LE AGEVOLAZIONI DURERANNO FINO AL 2025 È ARRIVATA CON LA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234 "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2022 E

BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2022-2024" - CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI.

PERTANTO, TUTTE LE IMPRESE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI DESTINATI A STRUTTURE PRODUTTIVE UBICATE NEL TERRITORIO DELLO STATO, È RICONOSCIUTO UN CREDITO D'IMPOSTA ALLE CONDIZIONI E NELLE MISURE STABILITE NELLA PREDETTA LEGGE DI BILANCIO, IN RELAZIONE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI BENI AGEVOLABILI.



Piano Transizione 4.0

BENI STRUMENTALI NUOVI INDICATI NELL'ALLEGATO A LEGGE 11/12/2016, N. 232 (EX IPERAMMORTAMENTO).

I distributori automatici interconnessi che rientrano in questa categoria sono quelli definiti dal MiSE con la **Circolare 23 maggio 2018**, n. 177355.

Dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021: in caso di investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 - ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione

che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - il credito d'imposta è riconosciuto con le seguenti aliquote:

- 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 mln di euro.
- 30% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 mln e fino a 10 mln di euro.
- 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 mln di euro e fino a 20 mln di euro.

Dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022: per investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto con differenti aliquote:

- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 mln di euro.
- 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 mln e fino a 10 mln di euro.
- 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 mln di euro e fino a 20 mln di euro.

Dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025: per investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione il credito d'imposta è riconosciuto con differenti aliquote:

- 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 mln di euro.
- 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 mln e fino a 10 mln di euro.
- 5% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 mln di euro e fino a 20 mln di euro.

BENI STRUMENTALI IMMATERIALI COMPRESI NELL'ALLEGATO B - LEGGE 11/12/2016

Dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023: per investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 - ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione -, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del **20% del costo** di acquisizione del bene nel limite massimo di costi ammissibili pari a **1 mln di euro**.

Dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024: per investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 - ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del

31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione -, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 15% del costo di acquisizione del bene nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 mln di euro.

Dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025: per investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 - ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione -, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 10% del costo di acquisizione del bene nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 mln di euro.

REGOLE GENERALI

Il credito di imposta, determinato come sopra esposto per le varie tipologie di beni, è utilizzabile solo in compensazione, tramite esposizione su modello F24, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni



PIANO NAZIONALE

Transizione 4.0



Ministero dello
sviluppo economico

acquisiti per effetto degli investimenti in beni materiali diversi da quelli relativi a "Industria 4.0", ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali ed immateriali definiti "Industria 4.0" permettendo così alle imprese una immediata fruizione dell'agevolazione.

Il credito di imposta è inoltre cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto, non può essere ceduto o trasferito, non è soggetto al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo e non rileva ai fini dei limiti annuali di utilizzo in F24.

La fruizione del beneficio è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d'imposta di cui al comma 1051 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

Il credito d'imposta è soggetto a riduzione (c.d. "recapture") qualora nel periodo di sorveglianza dei due anni successivi all'effettuazione dell'investimento i beni vengano ceduti o trasferiti all'estero, salvo il caso dell'investimento sostitutivo.

I beni possono essere acquisiti a titolo di proprietà al momento della consegna o spedizione, tramite contratto di leasing al momento della consegna (si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni), tramite contratto di appalto al momento dell'ultimazione delle opere o di emissione dei SAL e possono essere costruiti in economia rilevando i costi sostenuti.

Per i beni strumentali immateriali si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al già menzionato allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

ADEMPIMENTI FORMALI

Tra gli **adempimenti formali** si richiede:

- per i beni definiti "Industria 4.0" l'obbligo di attestazione di conformità o perizia asseverata per investimenti superiori a 300 mila euro;

- per i beni definiti "Industria 4.0" la comunicazione al MISE da parte delle imprese che decidono di avvalersi del beneficio fiscale, il quale, con apposito decreto direttoriale, stabilirà il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio di tale comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile (*L'invio del modello di comunicazione approvato con il decreto del MiSE del 6 ottobre 2021 non costituisce presupposto per l'applicazione del credito d'imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative. L'eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa*);

- l'obbligo di conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 commi da 1054 a 1058-ter dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" così come modificata.

Transizione 4.0

Industry 3.0

Industry 2.0